



COMUNE DI TRECENTA

REGISTRO GENERALE ORDINANZE

UFF. DI GIUNTA

Ordinanza N. 17 del 23/03/2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente a contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 detto "Corona virus" – disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone. - recepimento DPCM del 22/03/2020.

IL SINDACO

Vista il DPCM del 22/03/2020 emesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero della Salute in ordine alle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, con la quale vengono disposte ulteriori restrizioni atte a contrastare l'assembramento di persone;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.lgs 267/2000, il quale, testualmente cita:

“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più' ambiti territoriali regionali.”;

Preso atto che necessita recepire e divulgare il più possibile alla cittadinanza le disposizioni contenute nel predetto DPCM;

ORDINA

1. è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
2. sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1;
3. le attività produttive sospese ai sensi del punto precedente possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
4. restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è

- ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite;
5. sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
 6. è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;
 7. sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.;
 8. le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
 9. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
 10. Che sia diffuso in modo capillare l'avviso che fa parte integrante della presente;

AVVERTE

Le presenti disposizioni sono cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e sono **valide dal 23 marzo 2020 al 3 aprile 2020**;

Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.

Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa nota a tutta la cittadinanza mediante pubblici avvisi, social e pubblicazione all'albo pretorio online;
- che copia della presente Ordinanza sia trasmessa via pec a:
 - S.E. Prefetto di Rovigo protocollo.prefro@pec.interno.it;
 - Stazione Carabinieri di Trecenta tro25907@pec.carabinieri.it;
 - Comando Compagnia Carabinieri Castelmassa tro23461@pec.carabinieri.it;
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Dalla Residenza Municipale, 23/03/2020

Io sottoscritto

Laruccia Antonio

AVVISO ALLA CITTADINANZA

Le presenti disposizioni sono cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e sono

valide dal 23 marzo 2020 al 3 aprile 2020

- a) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- b) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1;
- c) le attività produttive sospese ai sensi del punto precedente possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite;
- e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
- f) è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;
- g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.;
- h) le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
- i) le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Prescrizioni del DPCM 11 marzo 2020

- 1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, (vedasi retro);
 - sono chiusi i centri commerciali ad esclusione delle predette attività;
 - sono chiusi i mercati salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
 - restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
 - deve essere sempre garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- 2) Sono sospese le attività di servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo, che garantiscono le distanze di sicurezza interpersonale di un metro;
- 3) È consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di confezionamento e trasporto;
- 4) Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande delle aree di servizio lungo la rete stradale, autostradale, stazioni, ferroviarie e ospedali garantendo le distanze di sicurezza interpersonale di un metro;

- 5) Sono sospese le attività di parrucchieri, barbieri, estetisti,
- 6) Restano garantiti nel rispetto delle norme igienico sanitarie i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- 7) Con riferimento alle attività produttive e professionali:
 - Per le sole attività produttive si raccomanda che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
 - Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo della modalità di lavoro agile che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
 - Si raccomanda che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
 - Si raccomanda che siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
 - Si raccomanda che vengano assunti protocolli di sicurezza anticontagio e laddove non fosse possibile, il rispetto della distanza di sicurezza devono essere adottati strumenti di protezione individuali;
 - Si raccomanda che siano incentivate le ferie ed i permessi retribuiti per i dipendenti.

Prescrizioni dell'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020

1. Come già stabilito con ordinanza sindacale n. 14 del 14/03/2020, che tutti i parchi e giardini pubblici (Paiole – percorso vita – Q.re S. Chiara – ex ospedale Casa Rossi e Parco Masetti), rimangano interdetti all'uso pubblico sino al 03/04/2020;
2. non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
3. gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali restano aperti con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
4. nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Prescrizioni dell'ordinanza della Regione Veneto n. 33 del 20/03/2020.

1. Come già stabilito con ordinanza sindacale n. 14 del 14/03/2020, che tutti i parchi e giardini pubblici (Paiole – percorso vita – Q.re S. Chiara – ex ospedale Casa Rossi e Parco Masetti), rimangano interdetti all'uso pubblico sino al 03/04/2020;
2. Lo spostamento a piedi o mezzo di biciclette, anche con pedalata assistita, è soggetto alle stesse restrizioni previste per i veicoli a motore, ovvero: per comprovate esigenze di lavoro, motivi di salute, situazioni di necessità e per recarsi presso gli esercizi commerciali rimasti aperti in base al DPCM dell'11/03/2020;
3. L'attività motoria e le uscite con l'animale da compagnia sono ammesse solo nelle immediate vicinanze di casa e comunque ad una distanza non superiore a 200 mt. dal luogo di residenza o dimora;
4. La vendita di generi alimentari è vietata nella giornata di domenica, mentre possono restare aperte le farmacie, parafarmacie ed edicole;
5. L'accesso agli esercizi commerciali rimasti aperti deve essere ridotto ad una sola persona per nucleo familiare;

Trecenta, 23/03/2020

Sig. LARUCCIA ANTONIO

